



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3272 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Raffaello Perfetti ed Alessandro Rosi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via G. Caccini n. 1;

contro

Il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il Comune di Albenga, in persona del Sindaco *pro tempore*, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Damonte e Silvia Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Villani in Roma, Via Asiago n. 8;

nei confronti di

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intimata e non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Roma in data 18.03.2014;

- del provvedimento 27.5.2014, n. 584, comunicato con nota prot. n. 25785 dell'11.6.2014, con cui il Comune di Albenga ha determinato di risolvere il contratto in data 11.2.2014, concernente il servizio finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità stradale, di reintegro delle matrici ambientali compromesse da sinistri stradali o da altri eventi, nonché di escutere dalla stessa

la cauzione definitiva e di disporre la verifica dei requisiti della seconda classificata -OMISSIS- ai fini dell'aggiudicazione del servizio;

- del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla nota della ricorrente in data 15.4.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Roma, nonché del Comune di Albenga;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2016 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1 - L'odierna ricorrente, società che opera nell'ambito della sicurezza stradale e della tutela del territorio, è stata destinataria del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Roma in data 18.3.2014.

La stessa ne è venuta a conoscenza in data 15.5.2014, quando le è pervenuta la nota n. 1370 del 10.04.2014, con cui il Comune di Salerno, sulla base di tale interdittiva della Prefettura di Roma, ha disposto la revoca degli atti di affidamento del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria delle pertinenze interessate da incidenti.

L'interdittiva antimafia ed il provvedimento del Comune di Salerno sopra richiamati sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. della Campania – sezione di Salerno e, a seguito di dichiarata incompetenza da parte di detto Tribunale, dinanzi a questo T.a.r. con ricorso n. 1398/2015.

1.1 - In data 11.6.2014 è pervenuta alla -OMISSIS- la determinazione del Comune di Albenga n. 584 del 27.4.2014, con cui tale Ente ha determinato di risolvere il contratto in data 11.2.2014, concernente il servizio finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità stradale, di reintegro delle matrici ambientali compromesse da sinistri stradali o da altri eventi, nonché di escutere dalla stessa la cauzione definitiva e di disporre la verifica dei requisiti della seconda classificata -OMISSIS- ai fini dell'aggiudicazione del servizio.

L'interdittiva ed il provvedimento del Comune di Albenga, nonché il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla nota della ricorrente in data 15.4.2014 sono stati impugnati dinanzi al T.a.r.

della Liguria.

2 - Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

I - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti e del difetto di istruttoria - Falsa applicazione degli artt. 85 e 91 d.lgs. 159/2011.

La Prefettura di Roma ha emesso l'informativa interdittiva *de qua* in quanto il dott. -OMISSIS- sindaco supplente della ricorrente, risulta imputato, in qualità di rappresentante legale di una delle società presuntamente riconducibili al sodalizio del Sig. -OMISSIS- e finalizzate alla commissione di reati di evasione fiscale e truffa ai danni di enti pubblici.

Gli accadimenti che hanno originato l'interdittiva non riguarderebbero la Società ricorrente.

II - Ulteriore eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti - Falsa applicazione degli artt. 85 e 91 d.lgs. 159/2011.

Il coinvolgimento di un sindaco supplente in un procedimento penale rappresenterebbe in ogni caso circostanza inidonea a giustificare l'adozione di un'interdittiva, stante il carattere assolutamente formale della carica in questione.

Richiamando la giurisprudenza, si evidenzia che *“normalmente l'espletamento di un incarico di controllo contabile ha natura essenzialmente professionale e non dimostra di per sé, in difetto di adeguati indizi che nel caso in esame non risultano, un coinvolgimento nella conduzione aziendale”* (T.a.r. Campania – Napoli – 17.7.2013, n. 3727).

Nel caso in esame il dott.-OMISSIS- non era sindaco effettivo, ma meramente supplente (ora cessato), ruolo non certo assimilabile al primo, in ragione del suo operare nei soli casi di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, ipotesi mai verificatasi per la ricorrente; infatti lo stesso non aveva mai svolto alcuna prestazione per quest'ultima né si era mai neppure recato presso gli uffici della medesima, risultando del tutto sconosciuto al suo personale.

III - Violazione dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti.

Quando la ricorrente ha ricevuto la notizia dell'adozione dell'interdittiva antimafia – il 15.5.2014 - già da un mese il dott.-OMISSIS- era cessato dalla carica di sindaco supplente e la Prefettura era al corrente della circostanza, che era stata comunicata il 15.4.2014 via pec. Da settimane era pertanto venuta meno la ragione, peraltro del tutto inidonea, che aveva spinto la Prefettura ad emanare l'interdittiva in questione.

IV - Violazione degli artt. 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

La ricorrente, con nota del 15.4.2014, aveva immediatamente messo al corrente la Prefettura dei fatti occorsi al sindaco supplente, ma il Prefetto non ha aggiornato l'esito dell'informazione antimafia, come invece previsto dall'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, in caso di documentata richiesta dell'interessato.

3 - Nell'ambito del giudizio instaurato presso il T.a.r. ligure si sono costituiti in giudizio il Comune di Albenga ed il Ministero dell'Interno.

4 - Il Comune ha sospeso l'efficacia del provvedimento dallo stesso emanato, a seguito dell'emissione, da parte del T.a.r. della Campania – sezione di Salerno, dell'ordinanza cautelare riferita alla medesima interdittiva antimafia ed all'atto consequenziale adottato dal Comune di Salerno.

5 - Con ordinanza n. 212 del 24.2.2015, il T.a.r. adito ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando, quale giudice competente, il presente Tribunale.

6 - Il ricorso è stato poi riassunto dinanzi al T.a.r. del Lazio, con riproposizione dei motivi dedotti dinanzi al T.a.r. della Liguria.

7 - Le controparti si sono costituite anche nel giudizio in riassunzione in esame.

8 - Con ordinanza n. 1606 del 10.4.2015, è stata accolta l'incidentale domanda cautelare.

9 - Nella pubblica udienza dell'11.1.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

10 - Esso è munito di fondamento.

10.1 - In via generale deve evidenziarsi che sottesa all'adozione di un provvedimento interdittivo antimafia vi è una valutazione discrezionale, da parte dell'Amministrazione dell'Interno; essa, per non sconfinare in mero arbitrio, *“può dirsi ragionevole e attendibile se sorretta da una pluralità di indizi seri, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l'esperienza comune assumono un significato univoco”* (cfr.: C.G.A. 10.7.2014, n. 397; Cons. Stato - sez. III 26.9.2014, n. 4852).

Gli indizi dai quali viene desunto il predetto rischio devono essere accertati in esito ad una coerente e compiuta istruttoria (Cons. Stato sez. III 25.11.2014, n. 5836).

L'informativa interdittiva deve essere assistita da congrua motivazione, che dia contezza di tale adeguata istruttoria - da svolgersi con l'ampiezza di poteri ma anche con i limiti suindicati -, tesa ad accertare e verificare gli elementi indizianti fondanti la sua emissione.

10.2 - Come rilevato in precedenza, nel caso di specie a presupposto dell'adozione dell'interdittiva antimafia qui gravata è la circostanza che il dott. -OMISSIS- sindaco supplente della Società dalla stessa colpita, era stato rinviato a giudizio, per riciclaggio ed associazione a delinquere, come rappresentante legale di una delle società presuntamente riconducibili al sodalizio del Sig. -OMISSIS- e finalizzate alla commissione di reati di evasione fiscale e truffa ai danni di enti pubblici.

10.3 - In tale provvedimento nessun collegamento viene individuato tra l'attività contestata al Sig. -OMISSIS- in relazione ad altra società di cui era legale rappresentante e, perciò, del tutto al di fuori dei suoi rapporti con la -OMISSIS-, e quest'ultima Società.

10.4 - Va in proposito rimarcato il ruolo del tutto marginale della figura del sindaco, che non svolge alcun compito gestionale nell'ambito della Società.

10.5 - Nel caso che ci occupa si tratta addirittura di un sindaco supplente, chiamato a prestare la propria opera di controllo solo in caso di impedimento o assenza dei titolari, ipotesi nella specie mai verificatasi in concreto.

10.6 - È evidente, pertanto, che qui non ricorrono quegli indizi seri, precisi e concordanti circa la permeabilità della Società ricorrente ad infiltrazioni mafiose, che possono sorreggere il provvedimento interdittivo.

11 - Pertanto il provvedimento interdittivo oggetto del presente gravame è illegittimo e l'impugnazione proposta è fondata e va accolta.

12 - La determina di risoluzione contrattuale, di incameramento della cauzione e di decisione di disporre la verifica dei requisiti della seconda classificata -OMISSIS- ai fini dell'aggiudicazione del servizio finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione delle pertinenze interessate da incidenti, adottata dal Comune di Albenga, pure impugnata col presente ricorso, assumendo a presupposto unico la sussistenza dell'interdittiva antimafia, deve essere annullata, essendo inficiata da illegittimità derivata.

13 - Va comunque rilevato che il predetto Comune ha sospeso l'efficacia del richiamato provvedimento dallo stesso emanato, a seguito dell'emissione, da parte del T.a.r. della Campania – sezione di Salerno, dell'ordinanza cautelare, riferita alla medesima interdittiva antimafia ed all'atto consequenziale adottato dal Comune di Salerno.

14 - Tenuto conto della peculiarità della questione esaminata, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della Società ricorrente e delle persone fisiche indicate in motivazione, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2016, con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.